



BANCA AGRICOLA
POPOLARE DI RAGUSA

GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Regolamento di gruppo in materia di operazioni con Soggetti Collegati

Aggiornamenti

Progressivo Aggiornamento	N. Circolare	Data Aggiornamento	CdA del	Pagine sostituite / inserite
1	2019-00011	09/04/2019	21/03/2019	-
2	2020/00032	17/04/2020	28/02/2020	-
3	-	-	23/09/2021	-
4	Com. 2022/00030	01/03/2022	18/02/2022	-
5	2023/00081	30/06/2023	30/06/2023	-
6	2024/00013	18/01/2024	18/12/2023	Pag. 34

Questo documento è riservato ad uso del Personale della Banca e non può essere portato a conoscenza di terzi senza l'autorizzazione della Direzione Generale.

Indice

1. Premessa	4
2. Contesto normativo di riferimento	4
3. Definizioni	5
4. Settori di attività e tipologie di rapporti esposti a conflitti d'interesse	11
5. Censimento anagrafico dei Soggetti Collegati e valutazione del perimetro delle normative di riferimento	13
6. Obblighi dei Soggetti Collegati, dei dipendenti della Banca e del personale più rilevante	17
7. Limiti prudenziali e livelli di rischio	18
7.1. <i>Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati</i>	18
7.2. <i>Livelli di propensione al rischio</i>	19
7.3. <i>Casi di superamento dei limiti prudenziali</i>	20
8. Presidi di carattere procedurale	21
8.1. Gestione delle operazioni con Soggetti Collegati	21
8.1.1. <i>Ruolo del Comitato Parti Correlate.</i>	21
8.1.2. <i>Adempimenti preliminari</i>	22
8.1.3. <i>Procedure deliberative</i>	22
8.1.4. <i>Operazioni di Maggiore Rilevanza. (Iter rafforzato).</i>	23
8.1.5. <i>Operazioni di Minore Rilevanza diverse dalle operazioni esenti. (Iter rafforzato).</i>	26
8.1.6. <i>Operazioni di cui all'art. 136 del TUB. (Iter rafforzato)</i>	29
8.1.7. <i>Iter procedurale prevalente</i>	30
8.1.8. <i>Procedure da applicare alle operazioni che comportano concessioni di affidamenti</i>	30
8.1.9. <i>Deliberazioni</i>	32
8.1.10. <i>Operazioni di competenza Assembleare</i>	32
8.2. Delibere quadro	32
8.3. Esenzioni e deroghe	33
8.3.1. <i>Operazioni urgenti</i>	33
8.3.2. <i>Operazioni d'importo esiguo</i>	34
8.3.3. <i>Operazioni ordinarie</i>	35
8.3.4. <i>Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole, a condizione che nell'operazione non sussistano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.</i>	35
8.3.5. <i>Deliberazioni inerenti alle remunerazioni degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche</i>	36
8.4. Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali	36
9. Politiche dei controlli interni – Premessa generale	38
9.1. <i>Controlli Interni – Vigilanza sul rispetto del Regolamento</i>	38
9.2. <i>Presidi in materia di operazioni che coinvolgono il Personale più rilevante</i>	39
9.3. <i>Operazioni con soggetti collegati realizzate da società del Gruppo</i>	40

10.	Adempimenti informativi	40
10.1.	<i>Adempimenti informativi nelle operazioni di maggiore rilevanza</i>	40
10.2.	<i>Adempimenti informativi nelle operazioni di minore rilevanza</i>	41
10.3.	<i>Diffusione di un comunicato</i>	42
10.4.	<i>Obblighi informativi in bilancio</i>	42
11.	Monitoraggio e aggiornamento delle procedure	43
11.1.	<i>Vigilanza sul rispetto del Regolamento</i>	43
Allegato 1: Criteri per l'identificazione delle operazioni ordinarie		44
Allegato 2: Linee guida per la definizione del perimetro dei soggetti collegati		47

1. Premessa

Il presente documento è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. (la “Banca”) in attuazione delle specifiche misure definite dalla Consob in conformità alle disposizioni del “Regolamento sulle operazioni con Parti Correlate”, delibera 17221 del 17 marzo 2010 e succ. modif. ed int.1 (“Regolamento Consob”), nonché delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui alla Parte III, Capitolo 11, della Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

Obiettivo delle menzionate disposizioni è presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti ed azionisti.

Previa deliberazione dei rispettivi organi amministrativi, il presente Regolamento è applicato, altresì, dalla società controllata dalla Banca, appartenente al Gruppo bancario.

In conformità con quanto previsto all’art. 4, comma 7, del Regolamento Consob, il presente Regolamento e le relative eventuali modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Banca, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2391-bis del Codice Civile.

2. Contesto normativo di riferimento

- “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, da ultimo modificato dalla delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021, in vigore dal 31 dicembre 2021;
- Disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti dei soggetti collegati di cui alla Parte III, Capitolo 11, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013
- “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”, Circolare n. 155 del 18/12/1991 ;
- Artt. 2391, 2391-bis e 2634 del Codice Civile;
- Artt. 53, 67, 136 e 137 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB);
- Artt. 113-ter, 114, 115, e 154-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF);
- Regolamento CE n. 1126/2008 della Commissione del 3/11/2008;
- Principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

1 Da ultimo modificato dalla Consob mediante Delibera n. 17221 del 12 dicembre 2021, in vigore dal 31 dicembre 2021.

- Art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD) come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRDV).

3. Definizioni

- a) **“Attività di rischio”:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina dettata dalla Banca d’Italia in materia di concentrazione dei rischi.
- b) **“Amministratore indipendente”:** l’amministratore non esecutivo che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 del cod.civ., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell’art. 26 TUB.
- c) **Comitato Parti Correlate** Organo composto da amministratori non esecutivi, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.
- d) **“Controllo”:** ai sensi dell’articolo 23 del TUB, i casi previsti dall’art. 2359, commi 1 e 2, del cod. civ.; il controllo da contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.
Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso, si considerano controllanti:
 - I. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa²;
 - II. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- e) **“Dirigenti con responsabilità strategiche”** i soggetti, diversi dagli Esponenti Aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca;
- f) **“Esponenti aziendali”:** i soggetti che, ai sensi dell’art. 136 TUB, svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori (esecutivi

² Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

- g) **“IAPR” Srl** e non esecutivi), i Sindaci (effettivi e supplenti), il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali;
Immobiliare Agricola Popolare Ragusa Srl, società di intermediazione immobiliare controllata dalla Banca e appartenente al Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- h) **“Funzione Proponente”:** ciascuna funzione aziendale preposta all’avvio dell’istruttoria propedeutica all’esecuzione di un’Operazione con Soggetti Collegati;
- i) **“Influenza notevole”:** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.
L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un’influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
- I. potere di nomina di uno o più rappresentanti nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - II. partecipazione alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in virtù del possesso di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto³;
 - III. esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi per tali le “operazioni di maggiore rilevanza” – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
- L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società

³ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l’azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle soglie che facciano presumere un’influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate

- partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- j) **“Joint Venture”** un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa.
- k) **“Operazione con Soggetti Collegati”** qualunque transazione compiuta dalla Banca con Soggetti Collegati che comporti l’assunzione di Attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Si considerano comunque incluse tra le Operazioni con Soggetti Collegati:
- i. le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
 - ii. le operazioni di fusione, scissione non proporzionale o per incorporazione;
 - iii. ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli Esponenti Aziendali della Banca e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, salve le esenzioni espressamente previste in materia dal presente Regolamento.
- Sono escluse dal novero delle Operazioni con Soggetti Collegati e, conseguentemente, non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento:
- i. le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario quando tra le stesse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - ii. le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni, tra cui, ai sensi del Regolamento Consob:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’art. 2442 del Codice Civile;
 - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’art. 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’art. 132 del TUF.
 - iii. le deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, 1° comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti agli Amministratori, e le eventuali deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2389, 3° comma, del codice civile, e le deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai Sindaci;

- iv. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral, poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - v. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- l) **“Operazione di Maggiore Rilevanza”** le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri consolidato della Banca, è superiore alla soglia del 5%, calcolato secondo quanto riportato in allegato alla Parte III, Capitolo 11, della Circolare 285/2013⁴;
- m) **“Operazione di Minore Rilevanza”** le Operazioni con Soggetti Collegati, diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- n) **“Parte Correlata”**: ciascuno dei soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:
 - i. gli Esponenti aziendali;
 - ii. i Partecipanti al capitale della Banca;
 - iii. i soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Banca o di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - iv. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole;
 - v. i Dirigenti con responsabilità strategiche;
 - vi. i soggetti che partecipano con la Banca ad una Joint Venture;
 - vii. i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti dalla Banca a favore dei propri dipendenti o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
 - viii. la joint venture di una terza entità rispetto a cui la Banca risulta entità collegata;
 - ix. le entità, o un qualsiasi membro del gruppo cui la Banca appartiene, che prestano servizi di direzione con responsabilità strategiche a favore della Banca.

⁴ Cfr Circolare n. 285/2013 Parte III, Capitolo 11, All. B, e successivi aggiornamenti. In particolare l' "Indice di rilevanza del controvalore": è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- o) **“Parte correlata ai fini dell’art. 88 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD)”** a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell’organo di gestione;
b) un’entità commerciale nella quale un membro dell’organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un’influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell’organo di gestione. Per “membri dell’organo di gestione” si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
- p) **“Parte Correlata non finanziaria”:** una Parte Correlata che eserciti, in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive⁵. La nozione include anche i Partecipanti e le Parti Correlate di cui ai numeri iii) e iv) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina in tema di partecipazioni detenibili;
- q) **“Partecipanti”:** ciascuno dei soggetti tenuti, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e seguenti del TUB;
- r) **“Personale più rilevante”:** il personale dipendente e i collaboratori aziendali, identificati dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- s) **“Soggetti Collegati”:** l’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi alla medesima;
- t) **“Soggetti Connessi”:** sono considerati “soggetti connessi” a una parte correlata:
- I. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
 - II. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri ii) e iii) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo o a influenza notevole con la medesima Parte Correlata o con la Banca;
 - III. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
 - IV. un’entità nella quale uno degli esponenti aziendali e/o dei dirigenti con responsabilità strategiche o uno stretto

⁵ A tal fine, va fatto riferimento: a) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; b) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; c) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati I dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

familiare di tali soggetti eserciti un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.

- u) **“Soggetti 136 TUB”**: ciascuno dei soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 136 del TUB ed in particolare gli Esponenti aziendali della Banca;
- v) **“Stretti familiari”**: i parenti e gli affini⁶ fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo e, in ogni caso, quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca;
- w) **“TUB”** il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- x) **“Iter semplificato”** per tale, s'intende l'iter da adottare in caso di “Operazioni d'importo esiguo” oppure di Operazioni che, contestualmente, a) rientrano nell'ambito di applicazione della Delibera Quadro oppure per condizioni standard o di mercato, e b) sono classificabili come operazioni ordinarie.
- y) **“Iter rafforzato”** Per tale s'intende l'iter disciplinato dai paragrafi 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6 del presente regolamento

La definizione “parti correlate” e “operazioni con parti correlate/soggetti collegati” nonché le ulteriori definizioni alle stesse funzionali, contenute nel presente Regolamento, si intendono modificate in caso di sopravvenute modifiche dei principi contabili internazionali.

⁶ Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, le banche censiscono come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

4. Settori di attività e tipologie di rapporti esposti a conflitti d'interesse

L'Amministratore Delegato individua – con il supporto delle Funzioni di controllo di secondo e terzo livello – i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di Attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse, avuto particolare riguardo alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca.

In linea con la nozione di Operazione con Soggetti Collegati, assume rilievo a tal fine qualunque transazione, posta in essere dalla Banca con Soggetti Collegati, che comporti l'assunzione di Attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse: i) le operazioni di fusione e scissione; ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Consiglieri di Amministrazione, ai Sindaci e ai Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca non conforme alle vigenti disposizioni di vigilanza, nonché iii) le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Più in dettaglio, in sede di individuazione delle attività e dei rapporti rilevanti, particolare attenzione viene posta ai conflitti di interesse che possono sorgere in relazione alle seguenti tipologie di operazioni:

- concessione del credito e raccolta del risparmio;
- investimenti in beni di natura finanziaria e/o partecipativa;
- investimenti in beni di natura non finanziaria (es. investimenti immobiliari);
- fornitura di beni e/o servizi, ivi inclusi servizi professionali e di consulenza offerti alla clientela e ad altre controparti.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto della concreta operatività della Banca, sono state individuate, come rilevanti, le seguenti macro-attività:

<i>Attività che comportano l'assunzione di posizioni di rischio</i>	a) attività tipiche dell'operatività bancaria: <ul style="list-style-type: none">i. mutui ipotecari;ii. finanziamenti chirografari;iii. aperture di credito in conto corrente e affidamenti;iv. anticipi sbf / su fatturev. finanziamenti <i>import/export</i>;vi. crediti di firma e rilascio di fidejussioni;vii. carte di credito
<i>Attività che non comportano l'assunzione di</i>	b) attività tipiche dell'operatività bancaria: <ul style="list-style-type: none">i. conti correnti;ii. depositi a risparmio;

- Posizioni di rischio*
- iii. certificati di deposito e depositi vincolati;
 - iv. pronti contro termine;
 - v. emissione di titoli e strumenti finanziari;
- c) attività occasionali:
- i. concessione di liberalità, sponsorizzazioni e contributi;
 - ii. acquisti o locazioni passive di immobili (strumentali o meno all'attività della Banca);
 - iii. operazioni di finanza strutturata;
 - iv. contratti relativi alla fornitura di beni e/o servizi, ivi inclusi servizi professionali e di consulenza, in favore della Banca;
 - v. operazioni straordinarie e sul capitale;
 - vi. investimenti – anche indiretti – di natura finanziaria e/o partecipativa, anche in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti, in conformità a quanto previsto dalla Parte III, Capitolo 1, Sez. IV, della Circolare 285;
 - vii. investimenti in beni di natura non finanziaria.

Le attività di cui alla precedente tabella che comportino l'assunzione di Attività di rischio sono univocamente identificate all'interno del sistema informativo della Banca mediante codifiche accessibili a tutte le unità operative preposte all'instaurazione e alla movimentazione dei rapporti.

Il sistema consente di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle Attività di rischio assunte dalla Banca nell'ambito della propria operatività con Soggetti Collegati, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio eventualmente poste a presidio delle operazioni rilevanti.

La mappatura delle attività rilevanti è aggiornata ogni qual volta necessario (ad esempio in caso di mutamenti nell'operatività della Banca) e, comunque, rivisitata almeno annualmente in occasione del rinnovo – anche parziale - delle cariche sociali.

L'Amministratore Delegato, per il tramite della Segreteria Societaria, provvede a comunicare ogni eventuale aggiornamento a tutte le unità organizzative interessate, mediante apposita circolare interna.

5. Censimento anagrafico dei Soggetti Collegati e valutazione del perimetro delle normative di riferimento

La Segreteria Societaria cura l'aggiornamento della procedura interna DAISY per quanto riguarda l'anagrafe (persone fisiche e giuridiche) e gli Organi Societari (Corporate Governance), inoltre, censisce ed aggiorna i legami dei Soggetti Collegati.

La Direzione Crediti in bonis valuta annualmente, confrontandosi – se necessario – con la Direzione Compliance, il perimetro delle singole rilevanze normative estratto dalla procedura DAISY e comunica eventuali modifiche da apportare alla Segreteria Societaria che curerà i rapporti con il Centro Servizi (CSE) affinché tali modifiche vengano recepite dalla procedura DAISY.

Al fine di un aggiornamento nel continuo, la Segreteria Societaria, raccolte le dichiarazioni delle Parti Correlate⁷, avvalendosi delle fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne (Piattaforma Cerved), provvede ad integrarle e raccordale in modo da riscontrare il perimetro delle suddette dichiarazioni e, al contempo, acquisire e mantenere una visione completa di ogni fenomeno rilevante.

All'esito delle analisi condotte, la Banca ha individuato, come rilevanti, le seguenti tipologie di soggetti:

	<i>Qualifica</i>	<i>Soggetti rilevanti</i>
<i>Parti Correlate</i>	a) Esponenti aziendali (*) e “membri dell’organo di gestione”(**);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consiglieri di Amministrazione ▪ Sindaci effettivi e supplenti ▪ Direttore Generale ▪ Vice Direttore Generale
	b) Dirigenti con responsabilità strategiche;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsabile Direzione <i>Internal Audit</i> ▪ Responsabile Direzione <i>Compliance</i> ▪ Responsabile Direzione <i>Antiriciclaggio</i>; ▪ Responsabile Direzione <i>Controllo Rischi</i> ▪ <i>Chief Regulatory Affairs Officer</i>

⁷ Al superiore fine la Segreteria Societaria richiede alle Parti Correlate ogni elemento utile a tenere aggiornate le procedure interne di controllo e, in particolare, i dati relativi agli stretti familiari ed ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza.

	<i>Qualifica</i>	<i>Soggetti rilevanti</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Strategy Officer ▪ Chief Financial Officer ▪ Chief Lending Officer ▪ Chief Operating Officer ▪ Chief Business Officer
	c) Partecipanti;	▪ non rilevante
	d) Soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Banca o di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;	▪ non rilevante
	e) società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole;	▪ Immobiliare Agricola Popolare Ragusa S.r.l.
	f) soggetti che partecipano con la Banca ad una Joint Venture;	▪ non rilevante
	g) fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti dalla Banca a favore dei propri dipendenti o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;	▪ non rilevante
	h) <i>joint venture</i> di una terza entità rispetto a cui la Banca risulta entità collegata;	▪ non rilevante
	i) società o imprese nella quali un membro dell'organo di gestione detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale lo stesso può esercitare un'influenza significativa, oppure occupa posti dirigenziali o è membro dell'organo di gestione (**)	▪ rilevante
	j) entità, o un qualsiasi membro del gruppo cui la Banca appartiene, che prestano servizi di direzione con responsabilità strategiche a favore della Banca;	▪ non rilevante
<i>Soggetti Connessi</i>	k) società o imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata (*);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ società direttamente o indirettamente controllate dagli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche ▪ società presso le quali gli Esponenti aziendali esercitano, direttamente o indirettamente, un'"influenza notevole"

	<i>Qualifica</i>	<i>Soggetti rilevanti</i>
	l) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate alle lettere c) e d), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo o a influenza notevole con la medesima Parte Correlata o con la Banca;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ non rilevante
	m) parenti ed affini fino al secondo grado e coniuge o convivente <i>more uxorio</i> (e relativi figli) di una Parte Correlata (*);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ parenti fino al secondo grado degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche ▪ coniuge o convivente <i>more uxorio</i> (e i relativi figli) degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche
	n) coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione (**)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rilevante
	o) società o imprese controllate dai soggetti di cui alla precedente lettera m);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ società o imprese controllate dai parenti fino al secondo grado degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche ▪ società o imprese controllate dal coniuge o dal convivente <i>more uxorio</i> (nonché dai relativi figli) degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche
	p) società o imprese nella quali un familiare dei membri dell'organo di gestione detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale lo stesso può esercitare un'influenza significativa, oppure occupa posti dirigenziali o è membro dell'organo di gestione (**)	<ul style="list-style-type: none"> • rilevante
<i>Art. 136</i>	q) soggetti (persone fisiche o società) nei cui confronti l'Esponente aziendale presta fidejussione	Valutare caso per caso, con specifico riferimento all'operazione oggetto di istruttoria.

(*) Soggetti rilevanti anche ai sensi dell'art. 136 del TUB, unicamente con riferimento agli Esponenti aziendali

(**) Parti correlate ai fini dell'art. 88 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD)

I soggetti in possesso delle qualifiche di cui alla precedente tabella sono univocamente identificati – a cura della Segreteria Societaria, che si avvale della Direzione Crediti in bonis – Istruttoria Corporate nel caso di soggetti collegati facenti parte di un gruppo economico – all’interno dell’anagrafe generale della Banca mediante la procedura consortile DAISY. La procedura in parola permette di attribuire il codice previsto delle specifiche normative sui Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, nonché di individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto, attraverso la registrazione delle relative movimentazioni e meccanismi di monitoraggio informatico dell’andamento e dell’ammontare complessivo delle connesse Attività di rischio.

In particolare, in relazione alla natura della controparte coinvolta nell’operazione, i menzionati soggetti vengono individuati attraverso l’attribuzione di uno o più dei seguenti codici:

<i>Controparte</i>		<i>Codice procedura Daisy</i>
a)	Soggetto Collegato	“art. 53”
b)	Soggetto 136 TUB	“art. 136”
c)	soggetto rilevante ai sensi del Regolamento Consob	“Consob”
d)	Parte correlata ai fini dell’art. 88 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD)”	“Art 88”
e)	Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate	“IAS 24”
f)	Affine entro il secondo grado di una Parte Correlata	“AF” - (codice informativo anagrafico non presente in procedura Daisy)

Con cadenza almeno annuale, la Segreteria Societaria predispone una scheda riepilogativa del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi (Albero di DAISY), che dovrà essere aggiornata, a cura della medesima Segreteria, ogni qualvolta intervengano variazioni rilevanti.

Con la medesima periodicità, ovvero in occasione di ogni aggiornamento, la menzionata scheda verrà trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Banca, a cura del Responsabile della Segreteria Societaria.

6. Obblighi dei Soggetti Collegati, dei dipendenti della Banca e del personale più rilevante

Il Regolamento pone direttamente in capo alle Parti Correlate doveri di cooperazione e comunicazione nei confronti della Banca, in particolare al fine di agevolare l'identificazione dei relativi Soggetti Connessi.

È dovere delle Parti Correlate comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria della Banca le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, che possano comportare integrazioni o modifiche del perimetro dei Soggetti collegati, ovvero variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite o censite dalla Banca. In particolare, le Parti correlate hanno l'obbligo e si impegnano, anche in relazione ai propri Stretti familiari ed alle eventuali entità nelle quali essi o un loro Stretto familiare esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% (venti per cento), dei diritti di voto:

- a comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite; in ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, le Parti Correlate informano l'organo competente a deliberare circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di operazioni che li riguardino;
- ad informare tempestivamente la Banca di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti correlate.

La Segreteria Societaria della Banca provvede a consegnare ai soggetti individuati quali Parti correlate copia del presente Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati, al momento del riconoscimento della qualifica. Sarà cura della Segreteria in questione trasmettere ai medesimi soggetti ogni modifica o aggiornamento della normativa interna di riferimento. Le Parti Correlate, a loro volta, hanno l'obbligo di rendere edotti i soggetti a loro connessi della normativa in materia e delle sue eventuali variazioni.

Alle Parti Correlate sono richieste le necessarie informazioni attraverso la predisposizione del questionario riportato in Allegato 2 al presente Regolamento e contenente, tra l'altro, le informazioni disponibili nelle evidenze aziendali, ivi comprese le evidenze rinvenibili da fonti esterne certificate (ad es. CCIAA), nonché informazioni relative agli affini fino al secondo grado di una Parte Correlata.

A tal fine, ogni qualvolta necessario e, comunque, con cadenza almeno annuale (di norma, dopo l'Assemblea dei soci), la Segreteria Societaria provvede a raccogliere i questionari debitamente compilati.

Analoghi doveri di cooperazione e comunicazione sono previsti in caso di variazione delle informazioni comunicate alla Banca ai fini degli adempimenti di cui al presente paragrafo.

Le dichiarazioni sopra illustrate non esonerano gli Amministratori delle società dall'assolvere agli obblighi di cui all'art. 2391 c.c..

I dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione, anche quale presidio di controllo di primo livello, hanno l'obbligo di accertarsi preventivamente, tramite le evidenze presenti in procedura Anagrafe, se la controparte di tale operazione rientri nella categoria dei Soggetti collegati.

I soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante sono tenuti a dichiarare e comunicare per iscritto alla Segreteria Societaria della banca eventuali situazioni di interesse nelle operazioni presentate, richieste, proposte o semplicemente portate all'attenzione della Banca e delle società del Gruppo. In relazione a dette operazioni, i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante devono astenersi dall'assumere qualsivoglia decisione o valutazione.

La Parte Correlata ed i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante saranno responsabili nei confronti della Banca di qualsivoglia danno derivante dalla violazione degli obblighi di informativi previsti nel presente Regolamento.

7. Limiti prudenziali e livelli di rischio

7.1. *Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati*

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti previsti dalla Circolare 285, fermi restando i limiti di legge e di statuto.

Limitatamente alle attività di rischio, l'esposizione nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti più prudenziali di seguito indicati, riferiti a ciascuna tipologia di Soggetti Collegati in rapporto ai Fondi Propri consolidate della Banca:

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale		20%		

Con riferimento alle modalità di calcolo dei superiori limiti, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengano conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi⁸.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

7.2. *Livelli di propensione al rischio*

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, inoltre, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il livello di propensione al rischio della Banca, intesa quale misura massima delle Attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi propri consolidati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati.

In tale contesto, tenuto conto del profilo strategico e delle caratteristiche organizzative della Banca, il Consiglio di Amministrazione definisce il menzionato livello di propensione al rischio nella misura massima del 10% dei Fondi Propri consolidati.

Eventuali superamenti di tale misura massima, connessi all'assunzione di nuove Attività di rischio, sono consentiti esclusivamente ove le medesime Attività di rischio siano assistite da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.

⁸ Ai sensi della menzionata disciplina, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Affinché tale principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di Soggetti Collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti Collegati in questione.

7.3. *Casi di superamento dei limiti prudenziali*

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, uno o più dei limiti prudenziali definiti nel precedente paragrafo 8.1 siano superati, le Attività di rischio sono ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

La Direzione Controllo Rischi segnala tempestivamente all'Amministratore Delegato il superamento dei limiti, predisponendo, d'intesa con il medesimo, un piano di rientro, che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile ai fini degli adempimenti di cui al capoverso seguente e comunque almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione consiliare.

Il piano di rientro è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, entro 45 giorni dal superamento del limite e trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Nei casi di cui al presente paragrafo, ferme restando le iniziative previste nel piano di rientro, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo (ICAAP).

A titolo esemplificativo, costituiscono cause di superamento (diretto o indiretto) dei limiti prudenziali indipendenti dalla volontà della Banca, le seguenti circostanze, se intervenute successivamente all'accensione del rapporto:

- | | | |
|---|-----|--|
| Cause di
superamento
diretto | i | assunzione della qualifica di Soggetto Collegato da parte di un soggetto nei confronti del quale la Banca già detiene posizioni di rischio eccedenti i limiti prudenziali; |
| | ii | mutamento di <i>status</i> del rapporto (ad esempio passaggio della posizione da “ <i>in bonis</i> ” a “ <i>a sofferenza</i> ” o “ <i>a incaglio</i> ”, ovvero infruttuosa attivazione di una garanzia: “garanzia non attivata” o “garanzia attivata con esito negativo”); |
| Cause di
superamento
indiretto | iii | riduzione dei Fondi Propri (ad esempio a causa di perdite); |

8. Presidi di carattere procedurale

Il presente documento individua taluni ulteriori presidi di carattere organizzativo, volti ad individuare, con maggior grado di dettaglio, l'iter procedurale applicabile, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

In un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'impianto procedurale posto a presidio delle possibili situazioni di conflitto di interessi, l'odierno Regolamento disciplina, altresì, le operazioni che, sebbene non rilevanti ai fini della Circolare 285, ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 2391 del cod.civ. e 136 del TUB⁹.

8.1. *Gestione delle operazioni con Soggetti Collegati*

Le procedure applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati sono:

- I. Adeguatamente formalizzate;
- II. Pubblicate sul sito internet della Banca;
- III. Sottoposte ad uno specifico iter di seguito descritto.

Le procedure in parola sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Parti Correlate ed il Collegio Sindacale rilasciano un analitico e motivato parere, vincolante ai fini della delibera assunta dall'Organo con funzione di supervisione strategica, sull'idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi prefissi dalla normativa di riferimento.

Prima dell'adozione, le Funzioni di Audit, di Compliance e di Controllo Rischi svolgono un'approfondita analisi sulla rispondenza delle soluzioni individuate ai vari profili della disciplina in oggetto.

8.1.1. *Ruolo del Comitato Parti Correlate.*

Avuto riguardo alla dimensione ed alla complessità operativa della Banca, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, prima dell'approvazione dell'operazione di maggiore o di minore rilevanza di cui ai successivi paragrafi (9.1.4 ed 9.1.5), il Comitato Parti Correlate, ai sensi e con le modalità del Regolamento Parti Correlate, esprime un parere, preventivo e motivato, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tutte le superiori attività vengono svolte con il supporto tecnico della Segreteria Societaria.

⁹Come da ultima modifica intervenuta con D.Lgs. n. 72 del 12 maggio 2015.

8.1.2. Adempimenti preliminari

La Funzione proponente verifica preliminarmente:

- a) se la controparte sia censita tra i Soggetti Collegati alla Banca, ai sensi del precedente paragrafo 5;
- b) se l'operazione sia qualificabile quale Operazione con Soggetto Collegato, avuto particolare riguardo alle ipotesi di esclusione previste dal paragrafo 9.3 (Esenzioni e Deroghe) del presente Regolamento.

Ove tali verifiche diano esito positivo, la Funzione Proponente avvalendosi, se del caso, della Direzione Controllo Rischi:

- a) valuta se l'operazione determini l'assunzione di una attività di rischio¹⁰;
- b) verifica, in caso affermativo, se l'esposizione complessiva ponderata verso l'insieme dei Soggetti Collegati interessati dall'operazione non superi, per effetto dell'operazione stessa, i limiti prudenziali indicati al precedente paragrafo 7.

I dati relativi all'attività oggetto di analisi vengono registrati negli applicativi aziendali (Daisy) e devono essere riportati nella documentazione di delibera.

8.1.3. Procedure deliberative

All'esito delle verifiche di cui al precedente paragrafo 9.1.2, la Funzione Proponente avvalendosi, se del caso, della Direzione Compliance per la corretta applicazione dell'iter da applicare, verifica se l'operazione:

- a) non rientri nel c.d. "Iter semplificato", ovvero nelle ipotesi di esclusione previste per le operazioni di importo esiguo, per le operazioni che costituiscono attuazione di delibere quadro e per le operazioni ordinarie, come definite in conformità ai criteri descritti nell'Allegato 1 al presente Regolamento¹¹;
- b) sia un'Operazione di Maggiore Rilevanza;
- c) ricada o meno anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.

Condotte tali verifiche, la Funzione proponente procede ad un approfondito e documentato esame in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

¹⁰ In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza il coinvolgimento della Direzione Controllo Rischi è necessario.

¹¹ Ove l'operazione ricada in una delle ipotesi di esclusione richiamate nel testo, la Funzione Proponente dovrà, in ogni caso, verificare se la controparte ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, ai fini dell'eventuale applicazione della procedura prevista dal successivo paragrafo 8.1.5.

Nel caso in cui ad esito degli approfondimenti, le condizioni economiche dell'operazione siano ritenute equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione evidenzia in maniera oggettiva gli elementi di riscontro.

I risultati delle menzionate verifiche sono trasmessi, a cura della Funzione Proponente e nel rispetto delle modalità operative definite nel presente Regolamento, all'Amministratore Delegato, unitamente a tutta la documentazione utile ai fini dell'esame dell'operazione.

L'Amministratore Delegato, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere alla Funzione Proponente o procedere in autonomia ad ulteriori approfondimenti, anche con il supporto delle altre strutture aziendali.

8.1.4. Operazioni di Maggiore Rilevanza. (Iter rafforzato).

Fase pre-deliberativa La Funzione Proponente, sentito l'Amministratore Delegato, per il tramite del Responsabile della Segreteria Societaria trasmette tempestivamente un flusso informativo completo al Comitato Parti Correlate, e precisamente:

nella fase delle trattative e dell'istruttoria, documenti, informazioni e dati completi ed aggiornati sui diversi profili dell'operazione;

al termine dell'istruttoria ed entro 5 giorni lavorativi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per l'esame dell'operazione, lo schema di proposta da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, contenente un'adeguata informativa in merito all'identità della controparte e alla natura della relazione, al tipo e alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni applicate, ai rischi e alla convenienza della stessa per la Banca, al procedimento valutativo seguito, nonché a ogni altro elemento utile per l'approfondita conoscenza delle caratteristiche dell'operazione.

L'informativa contiene, oltre agli eventuali pareri del Responsabile della Direzione Commerciale e dei Responsabili delle Direzioni Compliance, Antiriciclaggio e Controllo Rischi, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, le motivazioni formulate dall'Amministratore Delegato in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle condizioni standard o di mercato.

Il Comitato Parti Correlate, tramite l'Amministratore Delegato può richiedere – anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria – ulteriori informazioni e formulare per iscritto proprie osservazioni all'Organo

deliberante o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, evidenziando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. Spetta al Comitato Parti Correlate, in ottemperanza alle previsioni del Regolamento Consob e successive modifiche ed integrazioni, verificare preventivamente l'indipendenza degli esperti.

La Funzione Proponente e la Direzione Generale svolgono le eventuali ulteriori attività che si rendessero necessarie od opportune a seguito delle lacune o inadeguatezze evidenziate dal Comitato Parti Correlate.

**Fase
deliberativa**

La Direzione Generale trasmette al Comitato Parti Correlate eventuali ulteriori documenti o informazioni relativi a possibili variazioni intervenute nella struttura dell'operazione e richiede ai medesimi di rilasciare un preventivo parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato Parti Correlate deve essere supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni formulate.

Il parere scritto del Comitato Parti Correlate è trasmesso al Consiglio di Amministrazione, unitamente ad un'informativa completa e adeguata circa l'esito dell'istruttoria condotta. Tale parere viene allegato al verbale relativo alla riunione del Comitato.

In fase di valutazione, il Consiglio di Amministrazione svolge un'approfondita analisi dell'operazione e delibera in merito all'opportunità di procedere, tenendo in considerazione il parere espresso dal Comitato Parti Correlate e le motivazioni poste alla base dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, se il Comitato Parti Correlate ha espresso parere favorevole alla conclusione dell'operazione, può approvarla in via definitiva, fornendo adeguata motivazione in merito:

- a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;

- b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della decisione.

Se il Comitato Parti Correlate esprime parere negativo o lo stesso è condizionato ai rilievi formulati, il Consiglio di Amministrazione richiede al Collegio Sindacale un preventivo parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Se il Collegio Sindacale esprime parere sfavorevole o lo stesso è condizionato ai rilievi formulati, il Consiglio di Amministrazione può:

- i) decidere di non approvare l'operazione;
- ii) in ogni caso autorizzare l'operazione, fornendo, oltre alle valutazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b), analitiche motivazioni delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate e dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione - per il tramite dell'Amministratore Delegato, che si avvale allo scopo della Segreteria Societaria - fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Tale informativa è fornita con periodicità trimestrale, entro il mese successivo a quello di riferimento (marzo, giugno, settembre e dicembre).

Le operazioni compiute nonostante il parere contrario o condizionato del Collegio Sindacale sono singolarmente comunicate a quest'ultimo non appena deliberate.

Fermo quanto precede, le operazioni compiute sulle quali il Comitato Parti Correlate e il Collegio Sindacale abbiano espresso parere contrario o in relazione alle quali abbiano formulato rilievi possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea con deliberazione assunta, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere previsto espressamente che la maggioranza di

cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

8.1.5. Operazioni di Minore Rilevanza diverse dalle operazioni esenti. (Iter rafforzato).

Fase pre-deliberativa La Funzione Proponente, sentito l'Amministratore Delegato, per il tramite del Responsabile della Segreteria Societaria¹², trasmette al Comitato Parti Correlate – al termine della fase istruttoria e, di norma, entro 3 giorni lavorativi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per l'esame dell'operazione – documenti, informazioni e dati completi ed aggiornati sui diversi profili dell'operazione.

L'informativa contiene precisi riferimenti in merito all'identità della controparte e alla natura della relazione, al tipo e alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni applicate, ai rischi e alla convenienza della stessa per la Banca, al procedimento valutativo seguito, nonché ogni altra informazione utile per l'approfondita conoscenza delle caratteristiche dell'operazione.

L'informativa, inoltre, contiene le motivazioni formulate dal Comitato del Credito in Bonis in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle condizioni standard o di mercato.

Il Comitato Parti Correlate, tramite l'Amministratore Delegato, in ogni caso, può richiedere ulteriori informazioni e formulare per iscritto proprie osservazioni all'organo deliberante o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, evidenziando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. Spetta al Comitato Parti Correlate, in

¹² Per quanto concerne le richieste di affidamento, la Funzione deputata alla trasmissione dell'informativa in oggetto è individuata nella Direzione Crediti in bonis. Fanno eccezione i "Crediti non performing" di Soggetti Collegati la cui informativa – invece – è direttamente in capo al Responsabile della Direzione Crediti Non Performing Exposure, così come quella relativa a pratiche di ristrutturazione intestate agli stessi Soggetti Collegati. (Cfr. Delibere Cda Banca 28/06/13 e 24/06/14).

ottemperanza alle previsioni del Regolamento Consob e successive modifiche ed integrazioni, verificare preventivamente l'indipendenza degli esperti.

La Funzione Proponente e la Direzione Generale svolgono le eventuali ulteriori attività che si rendessero necessarie od opportune a seguito delle lacune o inadeguatezze evidenziate dal Comitato Parti Correlate.

**Fase
deliberativa**

L'Amministratore Delegato trasmette al Comitato Parti Correlate eventuali ulteriori documenti o informazioni relativi a possibili variazioni intervenute nella struttura dell'operazione e richiede ai medesimi di rilasciare un preventivo parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato Parti Correlate deve essere supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni formulate.

Il parere scritto del Comitato è trasmesso al Consiglio di Amministrazione, unitamente ad un'informativa completa e adeguata circa l'esito dell'istruttoria condotta. Tale parere viene allegato al verbale relativo alla riunione del Comitato Parti Correlate. In fase di valutazione, il Consiglio di Amministrazione svolge un'approfondita analisi dell'operazione e delibera in merito all'opportunità di procedere, tenendo in considerazione il parere espresso dal Comitato Parti Correlate e le motivazioni poste alla base dello stesso.

- Il Consiglio di Amministrazione, se il Comitato Parti Correlate ha espresso parere favorevole alla conclusione dell'operazione, può approvarla in via definitiva, fornendo adeguata motivazione in merito:
 - a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
 - b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della decisione.

- Se il Comitato Parti Correlate ha espresso parere negativo o lo stesso sia condizionato ai rilievi formulati, il Consiglio di Amministrazione può: i) decidere di non approvare l'operazione; ii) autorizzare comunque l'operazione, fornendo, oltre alle valutazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b), analitiche motivazioni delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione – per il tramite dell'Amministratore Delegato, che si avvale allo scopo della Segreteria Societaria – fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Tale informativa è fornita con periodicità trimestrale, entro il mese successivo a quello di riferimento (marzo, giugno, settembre e dicembre). Non è necessario trasmettere l'informativa in questione quando le operazioni concluse siano state deliberate dal Consiglio di Amministrazione in occasione di riunioni alle quali sia stato presente pure l'Organo di Controllo.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato Parti Correlate non appena deliberate, sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione¹³ ed al Collegio Sindacale, (fatta salva l'ipotesi di deliberazione del Cda alla presenza dell'Organo di Controllo).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1 TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico – presso la sede sociale (dal Responsabile della Segreteria Societaria) – un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario del Comitato Parti Correlate, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

¹³Ove la delibera non sia stata assunta dal Consiglio di Amministrazione.

8.1.6. Operazioni di cui all'art. 136 del TUB. (Iter rafforzato)

**Fase pre-
deliberativa**

Alla fase pre-deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB si applicano le disposizioni dettate dai precedenti paragrafi 9.1.4 e 9.1.5, rispettivamente delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e delle Operazioni di Minore Rilevanza, esclusivamente in relazione alla fase pre-deliberativa.

**Fase
deliberativa**

Fermo restando l'obbligo in capo all'Esponente aziendale interessato di dare tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca circa l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi 136 del TUB e dell'art. 2391 cod.civ. – precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata – prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato, valutando altresì se l'operazione costituisca un'obbligazione, anche solo indiretta, dell'Esponente aziendale.

La delibera dovrà essere assunta con deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate¹⁴

Confermato quanto disposto dal paragrafo 8.3, in caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB ("Obbligazioni sugli esponenti bancari"), in deroga esclusivamente a quanto previsto dai paragrafi 9.1.4. e 9.1.5, terminata la fase istruttoria e di pre-delibera, l'operazione viene portata direttamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, non essendo necessaria l'acquisizione del parere preliminare del Comitato Parti Correlate.

La menzionata procedura si applica, altresì, ai finanziamenti accordati ad un Esponente aziendale, prima che lo stesso assumesse tale qualifica, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

¹⁴Art. 136 Tub, come modificato dall'art. 1, comma 48, lett. a) d.lgs. 12/05/2015, n. 72.

- a) l'obbligazione abbia scadenza indeterminata, ovvero si tratti di mutarne le condizioni;
- b) le modifiche non siano state deliberate in via generale dall'organo competente.

In ogni caso, il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento a scadenza indeterminata dovrà essere posto all'ordine del giorno del primo Consiglio di Amministrazione successivo all'accettazione della carica.

La delibera, assunta dal Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito:

- a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

8.1.7. Iter procedurale prevalente

Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (Soggetto censito con codice anagrafe "Art. 136") verrà applicato l'iter procedurale indicato al paragrafo precedente (9.1.6)15, che quindi assume carattere di prevalenza.

8.1.8. Procedure da applicare alle operazioni che comportano concessioni di affidamenti

In caso di operazioni che comportino la concessione di un affidamento ad un Soggetto Collegato o ad un Soggetto 136 TUB, oltre a quanto previsto dai precedenti paragrafi relativamente alla fase pre-deliberativa, sono previsti i seguenti adempimenti ulteriori.

La Dipendenza della Banca che riceve la richiesta di affidamento inoltra la medesima direttamente alla Direzione Crediti in bonis.

¹⁵ Ciò in conformità a quanto previsto dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche Titolo V – Capitolo 5 – Sezione III – Punto 3.4 "Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB", e dalle relative Faq della Vigilanza.

Unitamente alla menzionata richiesta, la Dipendenza trasmette tutta la necessaria documentazione, comprensiva delle condizioni economiche da applicare, indicando espressamente le ragioni di un'eventuale disapplicazione delle condizioni di mercato o standard.

Il competente Servizio della Direzione Crediti in bonis provvede all'istruttoria della pratica, svolgendo gli adempimenti preliminari descritti nel precedente paragrafo 9.1.1.

Effettuati i menzionati adempimenti preliminari, il competente Servizio della direzione Crediti in bonis predispose una scheda istruttoria, recante le valutazioni in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, previo parere facoltativo del Capo Area di riferimento, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, evidenziando, attraverso il supporto della Direzione Commerciale (Gestione Condizioni), l'eventuale equivalenza delle condizioni proposte con quelle di mercato o standard.

Inoltre, dalla menzionata scheda deve chiaramente risultare:

- a) la richiesta avanzata, con evidenza specifica dei termini e delle condizioni, nonché delle relative motivazioni;
- b) l'esposizione complessiva del gruppo, con evidenza dei limiti fissati in materia;
- c) le valutazioni economiche-finanziarie sul richiedente e di eventuali garanti;
- d) l'andamento interno e di Centrale dei Rischi;
- e) le garanzie offerte;
- f) gli eventuali rischi;
- g) il parere del Responsabile della Direzione Commerciale e del Responsabile della Direzione Compliance 16 (quest'ultimo esclusivamente per le operazioni proposte a condizioni non equivalenti a quelle di mercato o standard).

La scheda istruttoria viene trasmessa al Responsabile della Direzione Crediti in bonis e da questi all'Amministratore Delegato, che esprimono il proprio parere.

La richiesta di affidamento viene deliberata dall'Organo normativamente previsto a seconda della tipologia di operazione, nelle modalità descritte nei paragrafi 9.1.5 e 9.1.6.

La Banca osserva l'obbligo di documentare e comunicare all'Autorità di Vigilanza, se richieste, le informazioni relative ai prestiti concessi ai componenti dell'organo di gestione¹⁷ nonché alle loro parti correlate (tutti appositamente censiti in anagrafe mediante "codice 88") anche mediante l'applicativo Daisy¹⁸.

¹⁶ Quest'ultimo preordinato al mero controllo di osservanza dell'Iter delineato.

¹⁷ Ovvero gli esponenti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca.

¹⁸ In adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 88, capoversi 4 e 5 della Direttiva UE 2013/36 CRD e dell'Atto di emanazione (35° Aggiornamento) della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia.

8.1.9. Deliberazioni

Le deliberazioni su operazioni con Soggetti Collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto l'attribuiscono all'Assemblea e fatti salvi i casi previsti dalla Delibera quadro, nonché di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento.

8.1.10. Operazioni di competenza Assembleare

Quando un'operazione con parte correlata è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure innanzi indicate si applicano anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

8.2. *Delibere quadro*

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere quadro approvate secondo le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

Al fine di individuare la procedura applicabile, si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate su base annuale. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere non sono assoggettate all'iter procedurale previsto dalle disposizioni del precedente paragrafo 8.1.

Le delibere quadro hanno efficacia non superiore ad un anno e devono contenere:

- a) riferimenti ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- b) tutti gli elementi informativi delle operazioni cui fanno riferimento;
- c) il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione delle stesse;
- d) un'adeguata illustrazione delle condizioni dell'operazione, idonea a far rilevare la convenienza della stessa.

Le delibere quadro possono avere ad oggetto esclusivamente le seguenti operazioni:

- a) operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate (qualora i contratti abbiano durata pluriennale la delibera quadro deve essere rinnovata annualmente);
- b) operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro" (con consorzi o cooperative di garanzia, società di leasing, società di credito al consumo e di factoring, altri intermediari finanziari e soggetti con i quali sia conclusa una convenzione qualificabile come "accordo quadro"), intesi come gli accordi nell'ambito dei quali è destinata a svolgersi una pluralità di

- operazioni, già in essere al momento dell'approvazione del presente Regolamento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione dello stesso;
- c) operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela.

Per quanto concerne le condizioni in deroga relative alla remunerazione degli affidamenti già concessi (Tasso e Commissione su fido accordato, ove previsto), ancorché concesse entro i limiti fissati, l'Organo deliberante viene specificato - anno per anno - in seno alla medesima Delibera quadro.

Sull'attuazione delle delibere quadro, la Direzione Crediti in bonis, eventualmente raccordandosi con gli altri Servizi interessati, per il tramite della Segreteria Societaria, fornisce all'Amministratore Delegato una completa informativa da presentare al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno trimestrale.

Ove un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. A tale operazione si applicheranno pertanto le regole stabilite in via generale dal Regolamento e dal precedente paragrafo 8.1.

8.3. *Esenzioni e deroghe*

8.3.1. Operazioni urgenti

In conformità a quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto della Banca, gli obblighi procedurali di cui al paragrafo 8.1 non si applicano alle operazioni che rivestono carattere di urgenza.

In tali casi, l'Amministratore Delegato, unitamente alle valutazioni istruttorie svolte dalla Funzione proponente, formula una proposta di delibera al Presidente del Consiglio di Amministrazione, soggetto competente a deliberare. La proposta fornisce compiuta illustrazione delle ragioni dell'urgenza che va specificamente comprovata da parte dell'Organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte. Le ragioni di urgenza, altresì, devono essere riportate nella delibera assunta.

Prima dell'esecuzione dell'operazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica al Consiglio e al Collegio Sindacale le ragioni dell'urgenza. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Consob, ove il Consiglio, il Collegio Sindacale o il Comitato Parti Correlate non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne danno informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

La ratifica dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione contiene, comunque, anche un'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni richieste, convenienza economica per la Banca, possibili impatti sugli interessi dei soggetti coinvolti), unitamente all'eventuale documentazione a supporto.

Con cadenza almeno annuale, l'Amministratore Delegato all'uopo avvalendosi della Segreteria Generale, fornisce al Comitato Parti Correlate un'informativa relativa alle operazioni di maggiore rilevanza rientranti nella presente esenzione.

8.3.2. Operazioni d'importo esiguo

La procedura prevista dal paragrafo 9.1 non si applica alle operazioni d'importo esiguo.

In via prudenziale, si considerano "operazioni di importo esiguo":

- la concessione di finanziamenti per un importo (controvalore) fino a 50.000 Euro¹⁹ (qualora la controparte sia una persona fisica), fino ad euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica);
- le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale per importi fino a 50.000 Euro (qualora la controparte sia una persona fisica), fino ad euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica);
- l'acquisto e la cessione di diritti relativi a beni mobili e immobili e la concessione in comodato degli stessi per importi fino a 50.000 Euro (qualora la controparte sia una persona fisica), fino ad euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica);
- ogni altra operazione, che non sia riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione o che non sia ricompresa in altre ipotesi di esenzione o deroga, ed il cui valore non ecceda l'importo di 50.000 Euro (qualora la controparte sia una persona fisica), fino ad euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica).

Si precisa che l'esenzione per l'esiguità dell'importo ricomprende anche le commissioni ed i tassi a cui l'operazione viene conclusa, in considerazione della modesta entità dell'operazione a cui si fa riferimento.

Per le operazioni che comportano la concessione di finanziamenti, ferme restando le disposizioni richiamate al precedente paragrafo 9.1.8, l'Organo minimo deliberante è individuato nel Comitato del Credito competente per segmento.

Pur nel rispetto dei limiti suddetti, laddove nel corso dello stesso esercizio, alla medesima parte correlata siano attribuibili più operazioni qualificate come d'importo esiguo ma che eccedono, nel loro ammontare complessivo, rispettivamente il limite di euro 50.000 (per le persone fisiche) e di euro 100.000 (per le persone giuridiche), cessano di avere applicazione le esenzioni e deroghe previste nel presente paragrafo e si torna ad applicare la procedura prevista dal paragrafo 9.1.

¹⁹I limiti di 50.000 Euro e di 100 mila euro sono calcolati avuto riguardo alla singola operazione in proposta.

La Banca tiene evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.

L'Amministratore Delegato, per il tramite della Direzione Crediti in bonis che, all'uopo, si raccorda con la Segreteria Societaria, fornisce al Comitato Parti Correlate - entro il mese di febbraio di ogni anno – un'informativa specifica sulle operazioni delle specie concluse nell'esercizio passato e sulle loro principali caratteristiche, con congruo anticipo rispetto alla riunione consiliare in cui sarà oggetto di trattazione. Il Comitato Parti Correlate può fornire pareri e indicazioni, anche al fine dell'adozione di eventuali misure correttive.

8.3.3. Operazioni ordinarie

La procedura prevista dal paragrafo 8.1 non si applica alle operazioni ordinarie, definite come le Operazioni di Minore Rilevanza riconducibili all'ordinaria operatività della Banca, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

I criteri di identificazione delle operazioni ordinarie, come definiti dal Consiglio di Amministrazione della Banca, su proposta dell'Amministratore Delegato, sono indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

La delibera in merito alle operazioni ordinarie è di competenza dell'organo individuato in base al documento recante "Struttura dei Poteri Delegati" e il compimento di tali operazioni è soggetto alle disposizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Banca e soggette a revisione annuale. L'Amministratore Delegato, per il tramite della Direzione Crediti in bonis che, all'uopo, si raccorda con la Segreteria Societaria, fornisce al Comitato Parti Correlate – entro il mese di febbraio di ogni anno – un'informativa specifica sulle operazioni concluse nell'esercizio passato e sulle loro principali caratteristiche, con congruo anticipo rispetto alla riunione consiliare in cui sarà oggetto di trattazione. Il Comitato Parti Correlate può fornire pareri e indicazioni, anche al fine dell'adozione di eventuali misure correttive.

8.3.4. Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole, a condizione che nell'operazione non sussistano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

La procedura prevista dal paragrafo 8.1. non si applica alle operazioni indicate in rubrica. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, sono considerati "interessi significativi":

- La partecipazione al capitale della società controllata o sottoposta a influenza notevole controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di influenza notevole;
- La presenza di sistemi di remunerazione degli esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o sottoposte ad influenza notevole con le quali l'operazione è svolta;

Non si considerano, invece, interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione tra società diverse di uno più esponenti aziendali o altri dirigenti con responsabilità strategiche.

La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti o formalizzati nelle procedure stesse, in aderenza agli indirizzi preventivamente definiti e formalizzati nelle procedure stesse, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla Capogruppo.

L'Amministratore Delegato, per il tramite della Direzione Crediti in bonis che, all'uopo, si raccorda con la Segreteria Societaria, fornisce al Comitato Parti Correlate – entro il mese di febbraio di ogni anno – un'informativa specifica sulle operazioni concluse nell'esercizio passato e sulle loro principali caratteristiche, con congruo anticipo rispetto alla riunione consiliare in cui sarà oggetto di trattazione. Il Comitato Parti Correlate può fornire pareri e indicazioni, anche al fine dell'adozione di eventuali misure correttive.

8.3.5. Deliberazioni inerenti alle remunerazioni degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche

Salve le ipotesi di esclusione previste al precedente paragrafo 9.3, le disposizioni del presente Regolamento non trovano altresì applicazione alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- la Banca abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione siano stati coinvolti gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti nelle forme previste dalle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione applicabili alle banche;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

Le disposizioni del presente Regolamento non trovano infine applicazione agli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive.

8.4. Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

Le operazioni concluse con un soggetto collegato che diano luogo a perdite, passaggi di status, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali non possono mai considerarsi né operazioni ordinarie né operazioni d'importo esiguo. Le stesse sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Parti Correlate, al quale è fornita idonea informativa in tempo utile.

La Segreteria Societaria, al termine del processo istruttorio, acquisito il parere del Comitato del Credito Non Performing, invia al Comitato Parti Correlate la proposta per il Consiglio di

Amministrazione, contenente un'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione, unitamente all'eventuale documentazione a supporto.

La fase deliberativa segue l'iter previsto dal paragrafo 8.1.5 ("Operazioni di Minore Rilevanza diverse dalle operazioni esenti", c.d. Iter rafforzato).

9. Politiche dei controlli interni – Premessa generale

La Banca si è dotata di politiche interne di controllo atte a:

- garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati,
- verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

In tale contesto:

- la funzione di Controllo Rischi cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con i soggetti collegati;
- la funzione di Compliance verifica l'esistenza e l'affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la funzione di Revisione Interna verifica l'osservanza delle politiche interne, riferisce periodicamente agli Organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati o da altri conflitti di interesse e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- Il Comitato Parti Correlate svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

9.1. *Controlli Interni – Vigilanza sul rispetto del Regolamento*

Il Sistema dei Controlli Interni assicura nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali di cui al paragrafo 8 e delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento e, più in generale, previene e gestisce correttamente i potenziali conflitti di interesse ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, approva e rivede con cadenza triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria, nonché sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ..

In ogni caso gli Amministratori, la Direzione Generale e i Dirigenti con responsabilità strategiche e di controllo informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Il presente Regolamento è comunicato, in sede di adozione ed in ogni caso di modifica, all'Assemblea dei soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo Unico Bancario.

9.2. Presidi in materia di operazioni che coinvolgano il Personale più rilevante

Fermo restando il perimetro dei Soggetti Collegati e dei Soggetti 136 TUB rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la Banca monitora le operazioni in cui i propri dipendenti e collaboratori possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, anche derivante da eventuali coinvolgimenti personali o familiari in altre attività.

In conformità alle disposizioni della Circolare 285 ed in applicazione del principio di proporzionalità, la Banca adotta specifici presidi di gestione delle situazioni di conflitto di interessi – con particolare riferimento a quelle connesse all'attività di concessione di finanziamenti²⁰ – che possono insorgere in capo al Personale più rilevante, identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in considerazione dell'impatto che la relativa attività ha o può avere sul profilo di rischio della Banca.

A tal fine, il Personale più rilevante è innanzitutto tenuto a dichiarare, ai sensi del paragrafo 6, la sussistenza o la sopravvenienza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione o in una serie di operazioni, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi di cui sopra, la competenza deliberativa minima del rapporto interessato dalla situazione di conflitto è attribuita all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato porta le disposizioni di cui al presente paragrafo a conoscenza dei soggetti interessati, mediante apposita circolare interna.

La Direzione Internal Audit verifica l'osservanza delle disposizioni di cui sopra da parte del Personale più rilevante e, ove necessario, suggerisce le revisioni ritenute idonee a rafforzare il presidio dei rischi di conflitti di interesse.

²⁰ Sul punto Cfr. le previsioni contenute al Paragrafo 8.1.8 in materia di prestiti agli esponenti ed alle loro parti correlate, sulla scorta delle previsioni contenute nell'art. 88, par. 1, capoversi 4 e 5, della direttiva UE 2013/36 (CRD).

9.3. Operazioni con soggetti collegati realizzate da società del Gruppo

La Capogruppo, nell'ambito della propria attività di direzione e coordinamento, impartisce disposizioni alle società del Gruppo affinché sia assicurato il costante rispetto del limite consolidato all'assunzione di attività di rischio. A tal fine alla Capogruppo deve essere trasmessa adeguata e periodica informativa sulle operazioni con soggetti collegati nonché sul plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del Gruppo.

Per le operazioni con soggetti collegati che, per disposizioni normative interne o esterne, sono sottoposte all'esame o all'approvazione della Capogruppo, la Società del Gruppo, rilevato il rapporto di correlazione e verificato che l'operazione non rientra nelle tipologie di operazioni escluse ai sensi del precedente paragrafo 9.3, trasmette alla Capogruppo apposita informativa sulle caratteristiche dell'operazione. L'organo competente della Capogruppo esamina/approva l'operazione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento in relazione alla qualificazione dell'operazione (di "minore" o di "maggiore" rilevanza).

10. Adempimenti informativi

10.1. Adempimenti informativi nelle operazioni di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza – realizzate anche da parte di società controllate – la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla vigente normativa, un documento informativo contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato IV Regolamento Consob. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni:

- a) dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente;
- b) dal momento in cui il contratto – anche preliminare – sia concluso in base alla disciplina applicabile, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale;
- c) dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea, nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare.

Qualora il superamento delle soglie di rilevanza derivi dal cumulo di una pluralità di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse, nel corso dell'esercizio, con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina la rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo e concluse fino a quel momento nel corso dell'esercizio, ad eccezione di quelle escluse ai sensi del

precedente paragrafo 9.3 e di quelle eventualmente già incluse in un precedente documento informativo pubblicato.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le società controllate forniscono le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo e trasmettono tempestivamente alla Società tali informazioni.

Nel caso in cui, in relazione ad operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare, si renda necessario aggiornare il documento informativo, la Società, entro il ventunesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea, mette a disposizione del pubblico una nuova versione del documento informativo con le medesime modalità di cui sopra. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Qualora l'operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa (artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti), la Società procede alla pubblicazione di un unico documento informativo, contenente tutte le informazioni richieste, da mettere a disposizione del pubblico entro il termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili.

Il documento informativo predisposto dal competente Servizio è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale o mediante pubblicazione sul sito internet della Banca a cura della Segreteria Societaria.

A seguito della validazione, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

La Società mette, altresì, a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate, o, se del caso, del Collegio Sindacale e degli esperti indipendenti nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società pubblica i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Consob, motivando tale scelta.

10.2. Adempimenti informativi nelle operazioni di minore rilevanza

In caso di operazioni di minore rilevanza approvate con il parere sfavorevole del Comitato Parti Correlate, la Banca, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, predisponde e mette a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla vigente normativa, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel

trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il menzionato parere sfavorevole. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al menzionato documento o sul sito internet della Società.

10.3. Diffusione di un comunicato

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione rientra tra quelle di maggiore rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Banca si è avvalsa di un caso di esclusione;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate .

10.4. Obblighi informativi in bilancio

Il bilancio della Società deve contenere tutte le informazioni atte a evidenziare che la situazione patrimoniale-finanziaria della Banca e il suo risultato economico possono essere stati alterati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni poste in essere con tali controparti; a tal fine è previsto che, in ottemperanza ai principi contabili internazionali, siano inserite nel bilancio informazioni sulla natura delle relazioni con le parti correlate, sulle caratteristiche delle operazioni e sui saldi in essere. Tali informazioni devono includere almeno i seguenti dati:

- a) l'ammontare delle operazioni;
- b) l'ammontare dei saldi patrimoniali in essere;
- c) le condizioni e i termini contrattuali, incluse le eventuali garanzie esistenti;
- d) i dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;
- e) gli accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere;
- f) le perdite rilevate nell'esercizio per i crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

Le suddette informazioni devono essere indicate separatamente per ciascuna categoria di parti correlate.

11. Monitoraggio e aggiornamento delle procedure

11.1. *Vigilanza sul rispetto del Regolamento*

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria, nonché sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ.

Il Collegio Sindacale valuta, inoltre, il rispetto del presente Regolamento in occasione dell'approvazione delle singole operazioni poste in essere dalla Banca.

A tal fine il Collegio Sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di Amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. Non è necessario trasmettere l'informativa in questione quando le operazioni concluse siano state deliberate dal Consiglio di Amministrazione in occasione di riunioni alle quali sia stato presente pure l'organo di Controllo²¹.

In ogni caso gli Amministratori, la Direzione Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

²¹(Cfr. Verbale Cda 24/06/2014)

Allegato 1: Criteri per l'identificazione delle operazioni ordinarie

Il presente allegato definisce i criteri di identificazione delle operazioni ordinarie richiamate al paragrafo n. 9.3.3 del presente Regolamento, per tali intendendosi le Operazioni di Minore Rilevanza:

- a) riconducibili all'ordinaria operatività della Banca;
- b) concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Le operazioni si considerano “ordinarie” quando le stesse rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, appartenendo quindi alla tipologia di operazioni generatrici dei principali ricavi della banca e non classificabili come operazioni “di investimento” o “finanziarie”.

In particolare, nel distinguere le operazioni che hanno ad oggetto la concessione di credito dalle altre, si presume il carattere “ordinario” dell'operazione ove la stessa rispetti sostanzialmente i seguenti criteri.

- Per quanto concerne le operazioni che hanno ad oggetto la concessione di credito, allorché il rischio globale (diretto ed indiretto) del richiedente e di tutti i suoi garanti, rientrerebbe nei limiti decisionali dei Preposti inseriti in “Fascia 1”²², secondo quanto stabilito dal vigente documento “Struttura dei poteri delegati”, ove rispetti i seguenti principi:

<i>Frequenza</i>	non possa essere ritenuta anomala o comunque infrequente, rispetto al momento in cui sia stata approvata o eseguita, avuto specifico riguardo al numero di transazioni della specie poste in essere dalla Banca nel medesimo periodo;
<i>Natura della controparte</i>	abbia caratteristiche coerenti con la natura della controparte (ad esempio, occorrerà verificare se lo scopo del finanziamento richiesto dal cliente è coerente rispetto alle caratteristiche dell'attività da questi esercitata);
<i>Condizioni contrattuali</i>	sia dotata di uno schema economico-contrattuale semplice; sia rappresentata da termini e condizioni contrattuali in linea con gli usi e le prassi negoziali della Banca; sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i> o comunque predefinite in relazione a specifici segmenti di clientela.

²² Ovvero per la Classe di rischio A 100.000,00 euro, per la Classe di rischio B 300.000,00 euro, mentre per l'importo massimo deliberabile 300.000,00 euro.

- Per quanto concerne le **altre operazioni**, ovvero quelle che hanno ad oggetto i) servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta²³, resi agli Esponenti aziendali o a Soggetti Connessi ai medesimi, alle condizioni standardizzate in uso per la clientela; ii) obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, soggette alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita,

ove rispettino i seguenti principi:

<i>Frequenza</i>	non possa essere ritenuta anomala o comunque infrequente, rispetto al momento in cui sia stata approvata o eseguita, avuto specifico riguardo al numero di transazioni della specie poste in essere dalla Banca nel medesimo periodo;
<i>Dimensione</i>	non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca, tenuto conto del sistema delle deleghe di potere internamente stabilite;
<i>Natura della controparte</i>	abbia caratteristiche coerenti con la natura della controparte;
<i>Condizioni contrattuali</i>	sia dotata di uno schema economico-contrattuale semplice; sia rappresentata da termini e condizioni contrattuali in linea con gli usi e le prassi negoziali della Banca; sia di importo non superiore a 5.000.000 di euro; sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i> o comunque predefinite in relazione a specifici segmenti di clientela.

Si considerano equivalenti a quelle di mercato o *standard* le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si presumono, altresì, “di mercato” le condizioni applicate all’esito di una procedura di acquisto o vendita competitiva, esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

²³ Ad esempio, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, le operazioni di pronti contro termine o l’apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza.

In ogni caso, rientrano tra le operazioni ordinarie tutte le operazioni, anche relative all'erogazione di credito, compiute con i dipendenti della Banca, ove si tratti di operazioni cui i menzionati soggetti hanno diritto in conseguenza della propria qualità di dipendente, entro i limiti e alle condizioni previsti per tale tipologia di soggetti.

Diversamente, **restano escluse dal novero delle operazioni ordinarie** – rientrando, pertanto, nell'*iter* deliberativo descritto dal paragrafo 9.1– le operazioni svolte occasionalmente dalla Banca, quali:

- la concessione di liberalità, sponsorizzazioni e contributi che superano il limite di competenza del Responsabile della Direzione Commerciale;
- gli acquisti o le locazioni passive di immobili (strumentali o meno all'attività della Banca);
- le operazioni di finanza strutturata;
- contratti relativi alla fornitura di beni e/o servizi, ivi inclusi servizi professionali e di consulenza, in favore della Banca;
- operazioni straordinarie e sul capitale;
- investimenti – anche indiretti – di natura finanziaria e/o partecipativa, anche in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti, in conformità a quanto previsto dalla Parte III, Capitolo 1, Sez. IV, della Circolare 285/2013;
- investimenti in beni di natura non finanziaria.

Allegato 2: Linee guida per la definizione del perimetro dei soggetti collegati

- Preliminarmente si conviene di censire con “codice 2391”, su Daisy e su Anagrafe Generale, tutte le Parti Correlate ed i Soggetti ad essi connessi. Il codice funge da warning e, tra l’altro, viene individuato quale opportuno strumento per la rilevazione di eventuali “obbligazioni indirette” in cui il centro di imputazione sostanziale dell’operazione sia comunque, indipendentemente dall’evidenza formale, un esponente aziendale della Banca;
- **Amministratori:** vengono censiti con “codice 136”. Le società nelle quali gli Amministratori abbiano una posizione di controllo²⁴ oppure risultano essere “Titolari Effettivi” (TF)²⁵, vanno censite con “codice 136”. Per contro, le società presso le quali gli Amministratori svolgano altri incarichi (ad es. sindaco revisore), senza avere alcuna forma di controllo (cfr. nota 23) e senza essere titolari effettivi, non dovranno essere censite con “codice 136” (rilevando solamente il “codice 2391”);
- **Amministratori:** vengono censiti anche mediante “codice 53”, essendo esponenti aziendali dunque “parti correlate”²⁶ e rientrando tra coloro “che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi collegati” (art. 53 TUB). Gli stessi, altresì, vengono censiti con “codice 88” essendo membri dell’organo di gestione;
- Fra i “soggetti connessi” – anch’essi censiti mediante “codice 53” – rientrano le società controllate (Cfr nota 23) dagli Amministratori, non anche le società sulle quali gli stessi esercitano un’influenza notevole ²⁷ . Peraltro, poiché la nozione di influenza notevole rileva

²⁴ **Controllo**, ai sensi dell’art. 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359 c.c., commi 1° e 2°; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. (Cfr. Circolare 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sez. I).

²⁵ Nell’accezione della disciplina antiriciclaggio.

²⁶ Cfr. Circolare 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sez. I.

²⁷ Per “**influenza notevole**” ai sensi della Circolare n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sez. I., s’intende: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 % nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un’influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati dall’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per se’ indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia

anche ai fini della disciplina sulle parti correlate di cui alla Regolamento Consob, le società sulle quali un Amministratore esercita un'influenza notevole rientrano tra le parti correlate da censire mediante codice "Consob 17221". Tali soggetti, ancora, vengono censiti mediante "codice 88" quando un amministratore vi detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, quando vi esercita un'influenza significativa o quando vi occupa posti dirigenziali ovvero è membro dell'organo di gestione

- **Sindaci effettivi:** vengono censiti con "codice 136", nonché con "codice 88" essendo membri dell'organo di gestione (come definito dall'Atto di emanazione – 35° aggiornamento – della Circolare 285/2013). Le società nelle quali i sindaci abbiano una posizione di controllo (cfr. nota 1) oppure risultano essere Titolari Effettivi (Tf), vengono censite con "codice 136". Per contro, le società presso le quali i medesimi sindaci svolgano altri incarichi (ad es. sindaco revisore), senza avere alcuna forma di controllo (cfr. nota 23) e senza essere titolari effettivi, non dovranno essere censite con "codice 136". Tali soggetti, ancora, vengono censite mediante "codice 88" quando un sindaco vi detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, quando vi esercita un'influenza significativa o quando vi occupa posti dirigenziali ovvero è membro dell'organo di gestione;
- Gli **stretti familiari** (ovvero i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo) di Amministratori e Sindaci effettivi vanno censiti con "codice 136". Gli stessi soggetti vanno censiti anche mediante "codice 53", in quanto "soggetti connessi" di un esponente aziendale (per l'appunto Amministratore o Sindaco). Gli stessi soggetti, nonché il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, vanno censiti anche mediante "codice 88";
- Le società presso le quali gli stretti familiari degli Amministratori o dei Sindaci ricoprono ruoli di amministrazione o di controllo (ad es. sindaco revisore) vanno censite con "codice 136" solo se, al contempo, gli stessi stretti familiari hanno una posizione di controllo nella società (Cfr. nota 23) oppure risultano Titolari effettivi della stessa. Tali società andranno censite anche mediante "codice 88" quando i familiari censiti con "codice 88" vi detengono una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, quando vi esercitano un'influenza significativa o quando occupano posti dirigenziali ovvero sono membri dell'organo di gestione;

di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione -, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente ad influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **Amministratori e Sindaci effettivi che ricoprono la carica di Curatore Fallimentare, Liquidatore o Amministratore Giudiziario.** Le procedure concorsuali presso cui i Sindaci ricoprono tale ruolo non dovranno essere censite con il “codice 136”²⁸, a meno che non siano “controllate” (Cfr. nota 23) dall’Amministratore o dal Sindaco della Banca. Le stesse procedure, per i casi in cui l’esponente aziendale collegato sia Amministratore della Banca, verranno censite con il solo “codice 2391”;
- **Affini:** sebbene non rientrino nel perimetro dei Soggetti Collegati, laddove possibile, vengono censiti tutti su Anagrafe con un codice notizia da definire a cura della Direzione Crediti in bonis - Istruttoria Retail, al fine di garantire una pronta rilevazione degli stessi. In ogni caso, non vengono censiti con “codice 136”;
- **Sindaci supplenti Banca:** vanno censiti con “codice 136”²⁹. Le società nelle quali i sindaci supplenti abbiano una posizione di controllo (cfr. nota 23) oppure risultano essere Titolari Effettivi (Tf), vengono censite con “codice 136”. Per contro, le società presso le quali i medesimi sindaci supplenti svolgano altri incarichi (ad es. sindaco revisore), senza avere alcuna forma di controllo (cfr. nota 23) e senza essere titolari effettivi, non dovranno essere censite con “codice 136”;
- **Gli stretti familiari** (ovvero i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata nonché i figli di quest’ultimo) **dei Sindaci supplenti vanno censiti con “codice 136”**, mentre le società presso le quali gli stretti familiari dei Sindaci supplenti ricoprono ruoli di amministrazione o di controllo (ad es. sindaco revisore) vanno censite con “codice 136” solo se, al contempo, gli stessi stretti familiari hanno una posizione di controllo nella società (Cfr. nota 1) oppure risultano Titolari effettivi della stessa;
- In ultimo, poiché i sindaci supplenti non svolgono ruoli effettivi o attività proprie all’interno dell’organismo di controllo della Banca (qualora assunti, peraltro, sarebbero prontamente rilevabili ed immediatamente censiti), **le procedure concorsuali presso cui i Sindaci supplenti ricoprono la carica di Curatore Fallimentare, Liquidatore o Amministratore Giudiziario non dovranno essere censite con il “codice 136”, né con il “codice 2391”.**

²⁸ Qualora oggetto di una procedura concorsuale dovesse comunque essere una società censita con “codice 136”, si applicherà l’iter deliberativo rafforzato di cui al medesimo art. 136 TUB.

²⁹ In applicazione di quanto stabilito dalle “Istruzioni di Vigilanza per le banche”, Circolare 229 del 21/04/1999, aggiornata all’8/11/2016 (Titolo II – Cap. 3 – Sez.II, pag. 3 nota 2).